Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 17 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1938-XVI, n. 1227.
Riorganizzazione dei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1937-XV, n. 1380, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2384;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1910, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2399;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1928, che eleva il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute a Ministero;
Visto il R. decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2079;
Visto il R. decreto 2 aprile 1938-XVI, n. 269, che istituisce le Direzioni generali del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere alla riorganizzazione dei ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute sono quelli indicati nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 2.

Un ottavo dei posti di grado iniziale di gruppo *A* previsti dalla annessa tabella *A*, disponibili all'atto della entrata in vigore del presente decreto, potrà essere conferito con le modalità stabilite dall'art. 6 del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, agli impiegati appartenenti con rapporto stabile di impiego all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero ed all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, che si trovino nelle condizioni previste dal citato art. 6 e che alla data del presente decreto prestino servizio ininterrottamente presso gli Istituti medesimi da almeno due anni.

Art. 3.

L'anzianità di grado richiesta per la promozione ai posti di grado 5°, 6° e 7° di gruppo *A* e 7° di gruppo *B*, disponibili all'atto di entrata in vigore del presente decreto, è di due anni.

Per il raggiungimento dell'anzianità prescritta agli effetti dell'applicazione del precedente comma, è valutabile anche l'anzianità del grado attuale conseguita presso l'Amministrazione di provenienza.

Art. 4.

Entro il periodo di attuazione del presente decreto, i posti di grado 8° gruppo *A*, 9° gruppo *B* e 11° gruppo *C*, previsti dall'annessa tabella *A*, disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso e che si renderanno vacanti in dipendenza dell'applicazione del precedente art. 3, saranno conferiti mediante concorso per esame di merito agli impiegati appartenenti ai ruoli di cui al precedente art. 1 che alla data del decreto che indice il concorso abbiano un'anzianità di ruolo non inferiore a 6 anni per il grado 8° di gruppo *A*, ad 8 anni per il grado 9° di gruppo *B* ed a 10 anni per il grado 11° di gruppo *C*.

I posti che dopo l'applicazione del precedente comma resteranno disponibili nei gradi 8° di gruppo *A* e 9° di gruppo *B*, saranno conferiti mediante concorso per esame di merito al quale potranno partecipare gli impiegati dello stesso ruolo e dello stesso gruppo che alla data del decreto che indice il concorso abbiano un'anzianità di ruolo non inferiore a 4 anni per il concorso ai posti di grado 8° di gruppo *A*, ed a 6 anni per il concorso ai posti di grado 9° di gruppo *B*.

In relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1937, n. 1380, gli anni di servizio o di attività economica e finanziaria richiesti sia per l'inquadramento al grado 10° dei gruppi *A* e *B* dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, sia per il conferimento del grado 9° ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge medesimo, sono computabili per la partecipazione al concorso per l'esame di merito di cui al precedente comma.

I vincitori dei concorsi, di cui al secondo comma del presente articolo, conseguiranno la promozione al grado 8° gruppo *A* e 9° gruppo *B* al compimento dell'anzanità normalmente richiesta per gli esami di merito distinto.

Qualora in applicazione del precedente comma le promozioni al grado 8° gruppo *A* e 9° gruppo *B*, non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria del concorso, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora raggiunta l'anzianità indicata in detto comma.

I posti indicati nel presente articolo che, dopo la prima applicazione delle norme contenute nell'articolo stesso, risulteranno disponibili, saranno conferiti in conformità delle disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 5.

Per il periodo di attuazione del presente decreto, da effettuare entro tre anni dalla sua pubblicazione, l'anzianità prescritta per l'ammissione all'esame di concorso per la promozione al grado 11° di gruppo *C* è ridotta a tre quarti per il personale di gruppo *C* in servizio presso il Ministero per gli scambi e per le valute all'atto della pubblicazione del decreto stesso.

Art. 6.

Un quarto dei posti di grado 11° gruppo *A*, disponibili dopo l'applicazione del precedente art. 2, i posti di grado 11° gruppo *B*, ed un quarto dei posti di grado 13° gruppo *C*, disponibili all'atto di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli di cui alla tabella *A* indicata al precedente art. 1 e per il periodo di attuazione del decreto stesso, potranno essere conferiti mediante concorso per titoli o per esame al quale potrà partecipare il personale di ruolo del gruppo immedia-

tamente inferiore del Ministero per gli scambi e per le valute e delle altre Amministrazioni dello Stato munito del prescritto titolo di studio, e, prescindendo dal limite di età, il personale non di ruolo in servizio da non meno di due anni presso la Sovraintendenza allo scambio delle valute, il Sottosegretariato ed il Ministero per gli scambi e per le valute e presso le altre Amministrazioni dello Stato, che sia in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti.

A parità di merito costituisce titolo di preferenza l'aver prestato servizio presso il Ministero per gli scambi e per le valute.

La metà dei posti di inserviente disponibili all'atto di entrata in vigore del presente decreto potrà essere conferita, a giudizio di apposita Commissione, al personale in servizio al Ministero per gli scambi e per le valute da non meno di un anno e che, prescindendo dal limite di età, sia in possesso dei requisiti prescritti per l'appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Nel primo anno di attuazione del presente decreto gli impiegati già assunti nei ruoli del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute in base all'art. 6 del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, possono essere riammessi nei ruoli dell'Amministrazione di provenienza, col grado in essa posseduto all'atto del passaggio nei ruoli del Sottosegretariato stesso.

Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero per gli scambi e per le valute è computato agli effetti dell'anzianità come servizio prestato nel ruolo di provenienza.

Alla riammissione di cui al precedente comma 1° è fatto luogo con provvedimento del Ministero di provenienza sentito il proprio Consiglio di amministrazione, di concerto col Ministero per gli scambi e per le valute.

Nel provvedimento è indicato il posto di ruolo assegnato all'impiegato riammesso.

Ove la riassunzione abbia luogo in eccedenza ai posti del grado nel ruolo, l'eccedenza sarà riassorbita con la prima vacanza.

Art. 8.

Il periodo di attuazione delle disposizioni previste dal Regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 1380, è prorogato sino al termine di attuazione del presente decreto.

Art. 9.

I posti di grado 8° gruppo *A* disponibili nel ruolo di cui all'annessa tabella *B* dopo l'applicazione del precedente articolo 3, potranno essere conferiti in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 14, terzo comma, del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, l'aumento delle unità, previsto dall'articolo stesso, in aggiunta ai contrattisti, potrà essere effettuato fino al termine di attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Le promozioni a commesso capo ed a capo agente tecnico sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione rispettivamente ai primi commessi ed agli agenti tecnici che abbiano almeno quattro anni di anzianità di grado.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute saranno nominate le Commissioni giudicatrici dei concorsi previsti dai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 9 e stabilite le norme e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi.

Art. 13.

Il Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto col Ministro per le finanze, ha facoltà, in via eccezionale e transitoria, di nominare consegnatario cassiere del Ministero stesso il funzionario incaricato delle funzioni di vice consegnatario cassiere del cessato Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, in deroga all'art. 1 del R. decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2079.

Art. 14.

Restano in vigore tutte le disposizioni che non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto, che entra in vigore il 1° luglio 1938-XVI, sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GUARNERI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 66. — MANCINI.

TABELLA A.

Ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

Gruppo A

Grado		N. dei posti
4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	5 (1)
6°	Capi divisione e Ispettori superiori	17
7°	Capi sezione e Ispettori capi	22
8°	Consiglieri	24
9°	Primi segretari	32
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	38
		142

(1) Nella prima attuazione può essere conferito in aggiunta ai 5 previsti nel ruolo un posto di grado 5° da riassorbire alla prima vacanza.

Gruppo B

Grado		N. dei posti
7°	Ispettori principali di 1ª classe	4
8°	Ispettori principali di 2ª classe	5
9°	Primi ispettori	12
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	16
		37

Gruppo C (ad estinzione) (2)

8°	Commissari	3

Gruppo C

		Esercizi 1938-39	1939-40	1940-41 e successivi
9°	Archivisti capi . . N.	4	5	6
10°	Primi archivisti . . »	10	13	16
11°	Archivisti »	20	26	32
12°	Applicati »	33	42	50
13°	Alunni d'ordine . . »	53	34	16
	N.	120	120	120

Personale subalterno

Commessi capi	1
Primi commessi	1
Commessi e Uscieri capi	13
Uscieri	17
Inservienti	17
	49

Agenti tecnici

Capi agenti tecnici	1
Agenti tecnici	3
	4

(2) Quelli che già appartennero al gruppo *B* sono ammessi, quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del grado, ai due successivi aumenti quadriennali previsti per i pari grado di gruppo *B*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli scambi e per le valute: GUARNERI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

TABELLA B.

Ruolo del personale degli Uffici commerciali all'estero.

Gruppo A

Grado		N. dei posti
5°	Consiglieri commerciali di 1ª classe	2
6°	Consiglieri commerciali di 2ª classe	6
7°	Addetti commerciali di 1ª classe	8
8°	Addetti commerciali di 2ª classe	9
9°	Assistenti addetti commerc. di 1ª classe	10
10° e 11°	Assistenti addetti commerc. di 2ª e 3ª classe	12
	Totale	47

Gruppo B

Grado		N. dei posti
9°	Primi segretari commerciali	5
10° e 11°	Segretari commerciali e Segretari commerciali aggiunti	18
	Totale	23

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli scambi e per le valute: GUARNERI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1228.
Costituzione di un Consorzio di rimboschimento di terreni tra lo Stato e la provincia di Treviso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 30 novembre 1937-XVI del Rettorato della provincia di Treviso, approvata dal Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 30 aprile 1938;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito tra lo Stato e la provincia di Treviso, ai termini dell'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267, e per un quinquennio, un Consorzio allo scopo di provvedere secondo le norme contenute nel R. decreto-legge suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per la esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di lire 15.000 (lire quindicimila) a decorrere dall'esercizio 1938-39 a tutto l'esercizio 1942-43, da prelevarsi sul fondo stanziato al cap. 43 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1938-39 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà resta a carico della provincia di Treviso, giusta l'anzidetta deliberazione del Rettorato in data 30 novembre 1937-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1229.

Aggregazione del comune di Bellizzi Irpino a quello di Avellino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità di aggregare il comune di Billizzi Irpino, che conta soltanto 864 abitanti e manca di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi, al contermine comune di Avellino;

Veduti i pareri favorevoli espressi dai commissari prefettizi preposti ai comuni di Avellino e di Bellizzi Irpino, rispettivamente con deliberazioni 4 e 7 aprile 1938-XVI, nonchè dal Rettorato della provincia di Avellino in adunanza del 30 detto mese;

Udito il Consiglio di Stato, sez. 1ª, il cui parere, in data 21 giugno 1938-XVI, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bellizzi Irpino è aggregato a quello di Avellino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1230.

Autorizzazione alle Scuole officine serali di Torino ad accettare un legato.

N. 1230 R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, le Scuole officine serali di Torino vengono autorizzate ad accettare il legato di L. 2000, disposto in loro favore dal cav. Enrico Pezza con testamento olografo del 10 gennaio 1935.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1231.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite della provincia di Vercelli.

N. 1231 R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 2 Confraternite in provincia di Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE 2 agosto 1938-XVI.

Corsi pratici biennali di lingue e cultura orientali presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

IL DUCE

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1938-XVI — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 40 del 18 stesso mese — riguardante la istituzione di corsi pratici biennali di lingue e cultura orientali presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente;

Sentiti i Ministri per gli affari esteri e per l'educazione nazionale;

Decreta:

Al primo comma dell'art. 5 del proprio decreto 10 febbraio 1938-XVI è sostituito il seguente:
« I corsi si svolgono dal 15 novembre al 30 giugno ».

Roma, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(3102)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 24 agosto 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nella zona di Monte Torricchio, posta nei comuni di Pievetorina e Montecavallo (Macerata), della estensione di ettari 1900 circa, deliminata dalla congiungente Madonna di Caspriano, Pian della Noce, Cerreto, Madonna della Valle, La Forca, Pian della Cuna, Valle di Tazza, Capodacqua, Tazza, Torricchio, Pomarolo, Capriglia e Torrente fino alla Madonna di Caspriano;

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Macerata ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 24 agosto 1936 e 16 agosto 1937, nella zona di Monte Torricchio (Macerata), delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Macerata provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3070)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nella zona prevalentemente boschiva nei territori di Toffia, Fara Sabina e Nerola, delimitata come segue:

a) dalla località S. Alessandro, per la provinciale Farense fino al ponte di Toffia;

b) Fosso Pianoro fino a C. Corsi Carlo;

c) strada vecchia Quinzia fino all'osteria di Nerola;

d) dalla Salaria fino al ponte Mercato;

e) strada da ponte Mercato al molino Linguessa;

f) linea che da tale località per quota 272, C. Monti, C. Manfredi, C. Alfieri porta al fontanile di S. Fiano;

g) linea che da tale località per quota 440 e 520 si ricongiunge al punto di partenza;

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposta con i decreti Ministeriali 16 settembre 1936 e 16 agosto 1937, in una zona della provincia di Rieti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Rieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3071)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1938-XVI
Estinzione del diritto esclusivo di pesca in un tratto del lago di Garda.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Brescia, in data 31 marzo 1887, n. 4606, col quale fu riconosciuto a favore della signora Fiorini Giovanna, fu Andrea, il possesso del diritto esclusivo di pesca delle Lasche od Aole lungo le rive del lago di Garda, nel comune di Toscolano, e precisamente nelle seguenti località: a mattina confinante colla proprietà Bertolotti Giovanni, ed a mezzodì con quella dei fratelli Franceschini;

Considerato che la signora Fiorini non ha dato la prova dell'origine legittima del diritto esclusivo di pesca, e che quindi manca uno dei requisiti essenziali per la conferma del diritto medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 giugno 1938;

Decreta:

E' revocato il decreto del Prefetto della provincia di Brescia, in data 31 marzo 1887, n. 4606, su richiamato, ed in conseguenza è dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca con esso decreto riconosciuto.

La pesca nel tratto del Garda sopraindicato è libera a tutti, sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3055)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1938-XVI.
Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *A*;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0,75 per cento del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1938, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso medio dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 3 per ogni chilogrammo di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del cap. 231 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(3054)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1938-XVI.
Approvazione del riparto attivo predisposto dal Sindacato Edile Infortuni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati d'assicurazione mutua contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato Edile Infortuni con sede in Milano;

Veduto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1934 con cui vennero approvati il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato predetto, nonchè i criteri di ripartizione del disavanzo tra i soci;

Veduto il decreto Ministeriale 8 novembre 1937 che, in base alle risultanze della gestione liquidatrice al 30 giugno 1937, autorizzava la restituzione ai soci del 50 % sulle quote da essi corrisposte a titolo di riparto passivo;

Ritenuto che l'attuale situazione patrimoniale dell'Ente rende possibile la restituzione ai soci della seconda metà delle quote già percette dal Sindacato per il titolo anzidetto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, i liquidatori del Sindacato Edile Infortuni con sede in Milano sono autorizzati a restituire ai soci aventi diritto la seconda metà delle quote da essi corrisposte a titolo di riparto passivo, secondo i criteri già approvati da questo Ministero col citato decreto dell'8 novembre 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI

(3059)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1938-XVI.

Modificazione della composizione del Comitato permanente consultivo per lo scambio di apprendisti con l'estero e per l'esame delle domande di stranieri per l'ingresso e soggiorno nel Regno a scopo di lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1932-XI, modificato con decreto interministeriale 12 novembre 1934-XIII concernente la istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un Comitato permanente consultivo per lo scambio di apprendisti con l'estero e per l'esame delle domande di stranieri per l'ingresso ed il soggiorno nel Regno a scopo di lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1936-XIV, concernente, fra l'altro, la sostituzione del segretario supplente del Comitato predetto;

Ritenuta la necessità di sostituire nella carica di segretario del Comitato il comm. dott. Clemente Massini, passato ad altro servizio;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. uff. dott. Stefano Baradà, capo sezione nel Ministero delle corporazioni, attualmente segretario supplente del Comitato permanente consultivo, viene nominato segretario del Comitato stesso, in sostituzione del comm. dott. Clemente Massini.

Art. 2.

Il prof. dott. Domenico Campanella, ispettore corporativo interprovinciale di 2ª classe, addetto alla Divisione collocamento, è chiamato a far parte del Comitato predetto, in qualità di segretario supplente, in sostituzione del cav. uff. dott. Stefano Baradà.

Roma, addì 18 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(3104)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1938-XVI.

Applicazione del marchio nazionale alle mandorle sgusciate destinate all'esportazione.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle mandorle sgusciate, onde accertare l'osservanza delle norme seguenti, che è obbligatoria per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI MINIMI.

Le mandorle destinate all'esportazione devono essere asciutte.

Sono ammesse, relativamente al contenuto di ogni imballaggio, le seguenti tolleranze da calcolarsi a percentuale ponderale sul netto:

per le mandorle da esportarsi in sacchi:

1 % complessivamente di semi ammuffiti, tarlati, completamente avvizziti o vuoti (seccume e zanchette), gusci, polvere, cerniglio e altre sostanze estranee;

5 % di rottame di mandorle;

3 % di mandorle amare negli imballaggi contenenti mandorle dolci;

5 % di mandorle dolci negli imballaggi contenenti mandorle amare;

per le mandorle da esportarsi in casse:

0,25 % complessivamente di semi ammuffiti, tarlati, completamente avvizziti o vuoti (seccume e zanchette), gusci, polvere, cerniglio e altre sostanze estranee;

1 % di rottame di mandorle;

3 % di mandorle amare negli imballaggi contenenti mandorle dolci;

5 % di mandorle dolci negli imballaggi contenenti mandorle amare.

E' ammessa l'esportazione di *rottame di mandorle;* in tal caso in ogni imballaggio è tollerata la percentuale, in peso sul netto, del 10 % di semi interi e dell'1 % complessivamente di gusci, polvere, seccume, cerniglio e altre sostanze estranee.

Art. 3.

IMBALLAGGI.

La tara dei sacchi, da calcolarsi sul peso lordo, non deve superare il 2,5 % se si tratta di sacchi semplici ed il 5 % se si tratta di doppi sacchi.

Le casse devono essere di legno nuovo, asciutte, solide e costruite a regola d'arte.

Art. 4.

INDICAZIONI ESTERNE.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni, che dovranno figurare, nell'ordine che segue, al centro di uno dei due lati del sacco o su una delle testate della cassa:

a) marchio nazionale di esportazione, del diametro di cm. 12 per i sacchi e di cm. 7 per le casse;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore; potrà essere usato anche il solo marchio quando sia stato regolarmente registrato presso l'ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) denominazione del prodotto, mediante una delle indicazioni seguenti: « mandorle dolci », « mandorle amare », « rottame di mandorle »;

d) peso lordo o peso netto del collo.

Oltre alle indicazioni regolamentari di cui sopra, soggette al controllo stabilito all'art. 6 sono ammesse soltanto quelle prescritte dalla legislazione del paese importatore, quelle aventi fine commerciale e quelle necessarie agli effetti del trasporto, purchè non in contrasto con le regolamentari. Tali indicazioni facoltative devono figurare su un lato del sacco o su elementi della cassa diversi da quelli su cui figurano le indicazioni regolamentari. Qualora sia accertata la non rispondenza delle indicazioni facoltative di cui sopra, l'esportatore è parimenti soggetto alle sanzioni di cui all'art. 7.

Art. 5.

SPEDIZIONI.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti in modo da assicurare la buona conservazione del prodotto stesso durante il viaggio.

Art. 6.

CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di mandorle sgusciate dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le spedizioni da inoltrare all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina in quali casi il controllo possa effettuarsi alle stazioni ed ai porti originari di partenza. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo qualitativo della merce è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero dagli ispettori dell'Istituto stesso i quali, per le altre operazioni di controllo, potranno avvalersi del personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuale e delle Regie dogane.

Le ditte che intendono effettuare l'esportazione del suindicato prodotto devono notificare al Centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce, precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al Centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore-esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) la natura del prodotto, il numero dei colli e l'indicazione del peso;

d) la destinazione;

e) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

f) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente devono essere depositate presso il Centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Il richiedente è tenuto a fornire gli attrezzi e il materiale necessario per la effettuazione del controllo stesso.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta di carico in duplice copia indicando in essa la quantità suddivisa secondo i tipi d'imballaggio.

Una copia di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posta nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegata ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnata al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente decreto.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette

un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le partite di mandorle rispedite all'estero da una stazione che non sia compresa nella giurisdizione di un Centro di controllo, il controllo deve essere richiesto al Centro più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di mandorle sgusciate devono essere dichiarate, all'atto della spedizione, secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di mandorle sgusciate che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 7.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, numero 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 8.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle mandorle.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Sicilia	Siracusa Catania Messina Palermo
Puglia	Bari
Campania	Napoli
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna
Lombardia	Milano

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI

(3015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Tolentino ».

Con decreto Ministeriale 11 giugno 1938-XVI, n. 207, il comune di Tolentino (Macerata) è stato autorizzato a porre in libera vendita l'acqua minerale « Tolentino » derivante da una sorgente sita nel territorio di detto Comune che ne è il proprietario.

L'acqua sarà posta in vendita in bottiglie della forma e volume comunemente in uso per le acque minerali e chiuse con tappo « corona », o con tappi di sughero coperti con capsula di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette su fondo rosso delle dimensioni di cm. 21×11, e divise in tre riquadri nel senso dell'altezza. Nel riquadro di sinistra sono riportati i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica, in quello di destra i risultati dell'analisi batteriologica ed alcuni indicazioni terapeutiche, nonchè gli estremi dell'odierno decreto di autorizzazione, mentre nel riquadro centrale e nella porzione superiore — su fondo rosso a contorno lineare azzurro scuro — sono riportati un disco col nome della sorgente e due fontane in basso e ai lati lo stemma del comune di Tolentino. Inoltre sul detto riquadro dall'alto al basso sono successivamente ripartite le diciture relative al nome dell'acqua, a quello della sorgente, alla località dove esiste lo stabilimento di produzione. Nella porzione inferiore del riquadro stesso, a caratteri azzurri su fondo bianco, sono riportate alcune notizie sulle proprietà chimiche e terapeutiche dell'acqua e le indicazioni relative allo stabilimento di produzione. Il tutto conforme all'esemplare alligato al decreto.

(3147)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Noli massimi di terza classe pel trasporto degli emigranti durante il terzo quadrimestre 1938.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;
Raccolte le proposte dei vettori;
Sentito il parere della Direzione generale della Marina mercantile e dei Consigli provinciali delle corporazioni delle più importanti città marittime italiane;
Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

I noli massimi, che i vettori potranno adottare per la terza classe tanto per il Nord quanto per il Sud e Centro America, sono confermati nella misura stabilita per il secondo quadrimestre 1938-XVI.

Art. 2.

I noli massimi da praticarsi sulle linee dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dall'andamento dei cambi.

Roma, addì 4 agosto 1938 - Anno XVI

DE CICCO

(3142)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di deposito e sconto di Marradi (Firenze), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 1° agosto 1938-XVI, del Comitato di sorveglianza della Banca di deposito e sconto di Marradi (Firenze), in liquidazione, il dott. Antonio Landi è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3084)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Pomarico (Matera).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Pomarico (Matera);

Dispone:

È approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, composto di n. 28 articoli, della Cassa comunale di credito agrario di Pomarico (Matera).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3081)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Fuscaldo (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Fuscaldo (Cosenza);

Dispone:

È approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, composto di n. 28 articoli, della Cassa comunale di credito agrario di Fuscaldo (Cosenza).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3082)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per il conferimento dei posti di coadiutore di reparto chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Brindisi, Caltanissetta, Reggio Emilia e Trapani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1938, è incorsa la seguente inesattezza che si rettifica come appresso:
In luogo di Porlezza prof. Carmelo, professore ordinario di chimica generale ed inorganica nella R. Università di Pisa, deve leggersi: Porlezza prof. Camillo, professore ordinario di chimica generale ed organica nella R. Università di Pisa.

(3148)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 50 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito con legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, che reca provvedimenti per l'incremento demografico;
Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214;
Vista la nota 4 luglio 1938-XVI, n. 1908 7/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 50 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato così ripartiti:

n. 13 posti nella branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;
n. 29 posti nella branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati »;
n. 8 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato o agli Uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Direzioni manifatture tabacchi, Direzioni saline, Uffici compartimentali per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli, Depositi generi di monopolio) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie resta fermo il predetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda, salvo produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 26 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è elevato poi a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il suddetto limite di anni 26 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare, o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre

testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

7° diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola di avviamento professionale o di licenza di scuola tecnica o di Istituto tecnico (corso inferiore) o titoli equipollenti, conseguiti a termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali.

Per l'ammissione al presente concorso si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, conseguirono il grado di ufficiale;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. o nella Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del P.N.F. o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito stesso.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali di Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero del Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione;

11° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salva la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad applicato tecnico in prova nell'Amministrazione dei monopoli di Stato senza conseguirvi la idoneità.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — è composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre

1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV ed infine agli idonei che hanno prestato servizio non di ruolo, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 aprile 1937-XV, numero 1542, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 425 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze), oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi. Nel caso in cui essi fossero destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno mensile suddetto sarà ridotto alla metà. A tali emolumenti si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle tre branche di servizio « Coltivazioni tabacchi », « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati » e « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali » è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei monopoli di Stato.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

PROGRAMMA D'ESAME

per la nomina ad applicato tecnico nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

PROVE SCRITTE.

1. Componimento d'italiano.
2. Aritmetica elementare, compresi i concetti di potenza, quadrati, radici quadrate, elementi di frazioni, numeri decimali, proporzioni, concetti fondamentali di percentuali, interessi. Elementi di geometria piana e solida, comprese le misure delle superfici e dei volumi (prisma - piramidi - cono - sfera). Formazione di un prospetto statistico.

PROVA ORALE.

1. Le materie di cui al precedente numero 2.
2. Nozioni elementari di fisica e botanica.
3. Botanica del lavoro.
4. Diritti e doveri degli impiegati.

Il Ministro: DI REVEL.

(3042)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova indetto con decreto 30 dicembre 1936, n. 33335;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Molinari dott. Paolo	con punti	52.10 su 100
2. Guerreschi dott. Alberto	»	47.65 » 100
3. Zanazzi dott. Giacomo	»	46.14 » 100
4. Munarini dott. Alessandro	»	45.86 » 100
5. Cornini dott. Oliviero	»	44.91 » 100
6. De Veszelka dott. Alberto	»	44.71 » 100
7. Pancera dott. Giuseppe	»	44.15 » 100
8. Garofalo dott. Tarquinio	»	43.05 » 100
9. Cappa dott. Ferrando	»	42.43 » 100
10. Cercignani dott. Ario	»	42.27 » 100
11. Barioni dott. Antonio	»	42.26 » 100
12. Malgarini dott. Giuseppe	»	42.07 » 100
13. Fiorini dott. Mario	»	41.34 » 100
14. Scarduelli dott Abelardo	»	40.78 » 100
15. Rho dott. Giovanni	»	40.54 » 100
16. Defendi dott. Amedeo	»	39.88 » 100
17. Brunelli dott. Arrigo	»	39.30 » 100
18. Mazzoli dott. Bruno	»	38.71 » 100
19. Rossi dott. Bruno	»	38.16 » 100
20. Trazzi dott. Cesare	»	37.64 » 100
21. Parducci dott. Guelfo	»	36.62 » 100
22. Valbusa dott. Carlo	»	36.38 » 100

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Mantova, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.

Vista la graduatoria dei concorrenti a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova di cui al proprio decreto odierno pari numero;

Visti gli art. 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto 30 dicembre 1936, n. 33335 per i posti indicati a fianco di ciascuno di essi:

1. Molinari dott. Paolo, Sermide;
2. Guerreschi dott. Alberto, Villa Poma;
3. Zanazzi dott. Giacomo, Guidizzolo;
4. Munarini dott. Alessandro, Volta Mantovana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(2974)

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1936, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 14 dicembre 1937;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Battistig dott Adolfo . . . . . voti 65,45/100
2. Ciardo dott. Orazio. . . . . . » 65,40/100
3. Greco dott. G. Battista . . . . . » 62,04/100
4. Vicenzetto dott. Carlo . . . . . » 61,86/100
5. Samaia dott. Rubens . . . . . » 61,79/100
6. Tranchina dott. Mario . . . . . » 61,63/100
7. Poli dott. Aristide . . . . . . » 61,36/100
8. Piva dott. Angelo . . . . . . » 59,40/100
9. Desenzani dott. Antonio . . . . . » 58,58/100
10. Trevisan dott. Luigi . . . . . . » 58,36/100
11. Sussarello dott. Aldo . . . . . . » 58,31/100
12. Tessitore dott. Luigi . . . . . . » 58,27/100
13. Zannini dott. G. Maria . . . . . . » 58 —/100
14. Giovanardi dott. Giulio . . . . . . » 57,72/100
15. Rizzo dott. Goffredo . . . . . . » 57,72/100
16. Palazzolo dott. Agostino . . . . . . » 57,50/100
17. Toglia dott. Canio . . . . . . » 57,40/100
18. Bergonzo dott. Carlo . . . . . . » 57,18/100
19. Sozzi dott. Umberto . . . . . . » 57,18/100
20. Setti dott. Alberto . . . . . . » 56,77/100
21. Pietropolli Charmet dott. Giorgio . . . » 56,72/100
22. Cappello dott. Felice . . . . . . » 56,63/100
23. Falanga dott. Antonio . . . . . . » 56,63/100
24. Giudici dott. Francesco . . . . . . » 56,27/100
25. De Giuli dott. Giulio . . . . . . » 56,22/100
26. Joppolo dott. Beniamino . . . . . » 55,72/100
27. Genetti dott. Giuseppe . . . . . . » 55,54/100
28. Filzi dott. Aldo . . . . » 55,40/100
29. Lanzani dott. Vittorio . . . . . . » 55,36/100
30. Favali dott. Igino . . . . » 54,81/100
31. Cantelli dott. Walter . . . . . . » 54,81/100
32. Melodia dott. Giuseppe. . . . . . » 54,68/100
33. Corazzina dott. Pietro . . . . . . » 54,50/100
34. Menichella dott. Donato . . . . . . » 54,40/100
35. Amabile dott. Luigi . . . . . . » 54,18/100
36. Simonelli dott. Piero . . . . . . » 54 —/100
37. Lavezzi dott. Giuseppe . . . . . . » 53,86/100
38. Nanni dott. Giannetto . . . . . . » 53,63/100
39. Mattioli dott. Gino . . . . . . » 53,50/100
40. Lucariello dott. Tito . . . . . . » 53,45/100
41. Rosada dott. Gino . . . . . . » 53 —/100
42. Vuanello dott. Giovanni. . . . . . » 53 —/100
43. Lupinacci dott. Francesco . . . . . » 52,81/100
44. Iacovini dott. Luigi . . . . . . » 52,81/100
45. Malossini dott. Silvio . . . . . . » 52,50/100
46. Simonati dott. Vincenzo. . . . . . » 52,31/100
47. Alvisi dott. Carlo . . . . . . » 52,22/100
48. Pancera dott. Guido . . . . . . » 52,13/100
49. Finzi dott. Raul . . . . . . » 52,04/100
50. Traverso dott. Renato . . . . . . » 52,04/100
51. Pessina dott. Giovanni . . . . . . » 51,72/100
52. Portesani dott. Mario . . . . . . » 51,72/100
53. Montignani dott. Andrea . . . . . » 51,59/100
54. Scarpa dott. Vincenzo . . . . . . » 51,59/100
55. Panella dott. Francescantonio . . . . » 51,59/100
56. Grossrubatscher dott. Giovanni . . . . » 51,22/100
57. Perini dott. Gianni. . . . . . . » 51,04/100
58. Zueneli dott. Aldo . . . . » 51 —/100
59. Bosi dott. Mario . . . . » 50,90/100
60. Viani dott. Carlo . . . . » 50,90/100
61. Tecce dott. Nicola . . . . » 50,90/100
62. De Lellis dott. Mario . . . . . . » 50,30/100
63. Gallina dott. Emilio . . . . . . » 50,31/100
64. Semeraro dott. Giovanni . . . . . » 50,72/100
65. Coppola dott. Vito . . . . » 50,68/100
66. Nannei dott. Bruno. . . . . . . » 50,68/100
67. Apuzzo dott Pietro . . . . . . » 50,68/100
68. Miele dott. Romualdo . . . . . . » 50,68/100
69. Rinaldini dott. Gaetano. . . . . . » 50,59/100
70. Savani dott Giulio . . . . » 50,40/100
7. Marafon Marafa dott. Luigi . . . . » 50,27/100
72. Barbolini dott. Armando . . . . . » 50,22/100
73. Pinto dott. Biagio . . . . » 50,22/100
74. Malvermi dott. Pietro . . . . . . » 50,04/100
75. Fusco dott. Riccardo . . . . . . » 50 —/100
76. Russo dott. Rocco . . . . » 49,86/100
77. Raco dott. Giuseppe . . . . . . » 49,86/100
78. Grande dott. Pasquale . . . . . . » 49,77/100
79. Castoldi dott. Antonio . . . . . . » 49,77/100
80. Dameno dott. Francesco . . . . voti 49,68/100
81. Baronio dott. Achille . . . . . . » 49,59/100
82. Cardella dott. Giovanni . . . . . » 49,44/100
83. Fucci dott. Costantino . . . . . . » 49,38/100
84. Vitiello dott. Pasquale . . . . . . » 49,36/100
85. Fantoni dott. Alberto . . . . . . » 49,36/100
86. Martinotti dott. Angelo . . . . . . » 49,27/100
87. Piccolo dott. Antonio . . . . . . » 49,18/100
88. Martini dott. Giuseppe . . . . . . » 49,09/100
89. Visco dott. Luigi . . . . » 48,86/100
90. Bassi dott. Albino . . . . » 48,36/100
91. Bonomelli dott. Luigi . . . . . . » 48,36/100
92. Sciarillo dott. Antonio . . . . . . » 48,36/100
93. Manenti dott. Giovanni . . . . . . » 48,22/100
94. Bini dott. Battista . . . . » 48,22/100
95. Rizzo dott. Giuseppe . . . . . . » 48,09/100
96. Monari dott Aroldo . . . . » 48,09/100
97. Colombini dott. Antonio. . . . . . » 48,04/100
98. Panizzi dott. Vittorio . . . . . . » 48 —/100
99. Rada dott. Paolo . . . . » 47,86/100
100. Ferrone dott. Antonio . . . . . . » 47,63/100
101. Antonelli dott. Pasquale . . . . . » 47,36/100
102. Beccagutti dott. Guido . . . . . . » 47,31/100
103. Vergani dott. Carlo. . . . . . . » 47,27/100
104. Iudica dott. Carmelo . . . . . . » 47,27/100
105. De Pietri dott. Bruno . . . . . . » 47,13/100
106. Benedetti dott. Alarico . . . . . . » 47,09/100
107. D'Ambrosio dott. Antonio . . . . . » 47,04/100
108. Vuga dott. Domenico . . . . . . » 46,81/100
109. Carta dott. Bruno . . . . » 46,59/100
110. Messina dott. Bonaventura . . . . . » 46,45/100
111. Bacchi dott. Giacomo . . . . . . » 46,45/100
112. Orsini dott. Nicola . . . . » 46,40/100
113. Maggio dott. Stefano . . . . . . » 46,40/100
114. Baccin dott. Vittore . . . . . . » 46,22/100
115. Acone dott. Feliciano . . . . . . » 46,22/100
116. Marchioni dott. Vito . . . . . . » 45,54/100
117. Dorigotti dott. Alberto . . . . . . » 45,44/100
118. Pirozzi dott. Luigi . . . . » 45,40/100
119. Bellini dott. Oliviero . . . . . . » 45,40/100
120. De Luca dott. Francesco . . . . . » 45,34/100
121. Imperato dott. Luigi . . . . . . » 45,18/100
122. Fabiani dott. Igino . . . . » 45,13/100
123. Tedesco dott. Carmelo . . . . . . » 45,09/100
124. Pagliari dott. Lelio. . . . . . . » 45 —/100
125. Morino dott. Lorenzo . . . . . . » 44,90/100
126. Beviglia dott. Vincenzo . . . . . . » 44,86/100
127. Mamone dott. Luigi. . . . . . . » 44,45/100
128. Giunta dott. Alessandro . . . . . » 44,27/100
129. Cupaiuolo dott. Ferruccio . . . . . » 44,09/100
130. Teutonico dott. Giovanni. . . . . . » 43,86/100
131. Gioseffi dott. Mariano . . . . . . » 43,63/100
132. Cappiello dott. Felice . . . . . . » 43,63/100
133. Adani dott. Olga . . . . » 42,86/100
134. Cernigliaro dott. Giuseppe . . . . . » 42,72/100
135. Lopez dott. Antonino . . . . . . » 42,40/100
136. Grieco dott. Amerigo . . . . . . » 42,31/100
137. Bellucci dott. Bernardo. . . . . . » 42,22/100
138. Buscemi dott. Salvatore . . . . . . » 42,12/100
139. Mastroianni dott. Francesco . . . . . » 41,72/100
140. Chittolini dott. Nino . . . . . . » 41,72/100
141. Pizzamiglio dott. Giovanni . . . . . » 41,45/100
142. Carroccio dott. Francesco . . . . . » 40,90/100
143. Contini dott. Giuseppe . . . . . . » 40,45/100
144. Crotti dott. Guido . . . . » 40,44/100
145. Ioli dott. Giovanni . . . . » 40,22/100
146. Lorenzi dott. Cornelio . . . . . . » 40,13/100
147. Buffoli dott. Riccardo . . . . . . » 40 —/100
148. Maestri dott. Aldo . . . . » 39,86/100
149. Biggi dott. Pietro . . . . » 39,27/100
150. Brancati dott. Francesco . . . . . » 39 —/100
151. Cossandi dott. Egidio . . . . . . » 36,50/100

Si dispone che la soprascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

Visto il decreto prefettizio pari data e numero col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1936, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 14 dicembre 1937-XVI;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936 i seguenti medici, che sono, quindi, designati per la nomina nella condotta a fianco indicata:

1. Battistig dott. Adolfo - Brescia (7ª condotta urbana).
2. Ciardo dott. Orazio - Brescia (Fornaci).
3. Greco dott. G. Battista - Brescia (S. Polo).
4. Vicenzetto dott. Carlo - senza sede perchè già occupate quelle richieste.
5. Sannaia dott. Rubens - senza sede perchè già occupate quelle richieste.
6. Tranchina dott. Mario - senza sede perchè già occupate quelle richieste.
7. Poli dott. Aristide - Bagolino.
8. Piva dott. Angelo - Rovato (3ª condotta).
9. Desenzani dott. Antonio - senza sede perchè già assegnate quelle richieste.
10. Trevisan dott. Luigi - Castenedolo (2ª condotta).
11. Sussarello dott. Aldo - senza sede perchè già assegnate quelle richieste.
12. Tessitore dott. Luigi - Cologne.
13. Zannini dott. G. Maria - senza sede perchè già occupate quelle richieste.
14. Giovanardi dott. Giulio - Castrezzato.
15. Rizzo dott. Goffredo - Borgo S. Giacomo (2ª condotta).
16. Palazzolo dott. Agostino - Pedergnaga Oriano.
17. Toglia dott. Canio - Borgosatollo (2ª condotta).
18. Bergonzo dott. Carlo - senza sede perchè già occupate quelle richieste.
19. Sozzi dott. Umberto - Lumezzane (1ª condotta).
20. Setti dott. Alberto - Cedegolo.
21. Pietropoli Charmet dott Giorgio - Manerba sul Garda.
22. Cappello dott. Felice - Roccafranca.
23. Falanga dott. Antonio - Ome.
24. Giudici dott. Francesco - Edolo (3ª condotta).
25. De Giuli dott. Giulio - Bassano Bresciano.
26. Ioppolo dott. Beniamino - Acquafredda.
27. Genetti dott. Giuseppe - Consorzio Erbusco-Adro.
28. Filzi dott. Aldo - Tremosine (2ª condotta).
29. Lanzani dott. Vittorio - Tavernole sul Mella.
30. Favali dott. Igino - Serle.
31. Cantelli dott. Walter - Consorzio Casto-Lodrino-Mura.
32. Melodia dott. Giuseppe - Valsaviore.
33. Corazzina dott. Pietro - Zone.
34. Menichella dott. Donato - Pertica Bassa.

Brescia, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(2971)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO.

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino al 30 novembre 1936-XV;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui sopra:

1. De Stefanis dott. Piero . . . . . voti 65.9109
2. Jean dott. Silvio . . . . » 65.0931
3. Grosso dott. Luigi . . . . . . » 64.5227
4. Milanesio dott. Riccardo . . . . . » 62.0545
5. Trossarelli dott. Luigi . . . . . » 61.3787
6. Gazzano dott. Angelo . . . . . . voti 60.5293
7. Clara dott. Federico . . . . . . » 60.0681
8. Prandi dott. Giacinto . . . . . . » 59.9954
9. Marengo dott. Giorgio . . . . . . » 58.9181
10. Uccheddu dott. Raimondo . . . . . » 58.6897
11. Antonietti dott. Alberto . . . . . » 58.5416
12. Ortalda dott. Luigi . . . . . . » 58.4971
13. Gandolfo dott. Teresio Nicola . . . . » 58.4545
14. Toglia dott. Canio . . . . . . » 57.4140
15. Ferrero dott. G. Battista . . . . . » 56.9962
16. Ibertis dott. Giuseppe . . . . . . » 56.7500
17. Vescovi dott. Mario . . . . . . » 56.4605
18. Berruti dott. Ugo . . . . » 56.4318
19. Ceresa dott. Giuseppe . . . . . . » 56.4159
20. Lucariello dott. Tito . . . . . . » 56.3162
21. Ecclesia dott. Carlo . . . . . . » 56.1000
22. Abrate dott. Tommaso . . . . . . » 56.0340
23. Bonferroni dott. Guido . . . . . . » 55.3926
24. Roveglia dott. Vittorio . . . . . . » 55.2272
25. Scippa dott. Giuseppe . . . . . . » 55.1280
26. Natale dott. Vincenzo . . . . . . » 54.9431
27. Girardi dott. Piero. . . . . . . » 54.9166
28. Manzone dott. Pietro . . . . . . » 54.5539
29. Vismara dott. Arrigo . . . . . . » 54.2670
30. Pons dott. Giorgio . . . . . . » 54.2357
31. Benna dott. Vincenzo . . . . . . » 54.1306
32. Aluffi dott. Giuseppe, invalido di guerra 7ª categoria, med. c. di Cavour . . . . . » 54.0000
33. Brigatti dott. Francesco . . . . . » 53.9500
34. Vinardi dott. F. Giorgio . . . . . » 53.8892
35. Sidoli dott. Emilio . . . . . . » 53.8528
36. Abbruzzo dott. Salvatore . . . . . » 53.7727
37. Gaiottino dott. Mario . . . . . . » 53.5674
38. Ratti dott. Edoardo . . . . . . » 53.5674
39. Civalleri dott. Battista . . . . . » 53.4791
40. Tassi dott. Remo . . . . » 53.2000
41. Ros dott. Sebastiano . . . . . . » 53.2000
42. Serra dott. Francesco . . . . . . » 52.9373
43. Tessa dott. Domenico . . . . . . » 52.9090
44. Toia dott. Giuseppe . . . . . . » 52.5909
45. Astegiano dott. Antonio . . . . . » 52.5767
46. Montanari dott. Luigi . . . . . . » 52.4213
47. Pacotti dott. Andrea . . . . . . » 52.2909
48. Sabbione dott. Carlo . . . . . . » 52.2090
49. Nebiolo dott. Aurelio . . . . . . » 52.1859
50. Rosso dott. Stefano . . . . . . » 52.1833
51. Mazzola dott. Piero . . . . . . » 52.1363
52. Terzago dott. Camillo . . . . . . » 52.0857
53. Brunicardi dott. Oscar . . . . . . » 51.9744
54. Aggero dott. Maurizio . . . . . . » 51.9638
55. Del Campo dott. Giovanni . . . . . » 51.9187
56. Actis Caporale dott. Antonio . . . . » 51.8261
57. Buttafarro dott. Bastiano . . . . . » 51.6931
58. Amoni dott. Epifanio . . . . . . » 51.4607
59. Stuardi dott Giacomo . . . . . . » 51.4034
60. Ajnardi dott. Luigi . . . . . . » 51.3522
61. Bianchini dott. Antonio . . . . . » 51.3181
62. Cerrina dott. Piero . . . . . . » 50.8840
63. Acquafredda dott. Vito, invalido di guerra 8ª categoria, libero profess. . . . . . » 50.8835
64. Auditore dott. Pietro . . . . . . » 50.8710
65. Ricciardi dott. Carlo . . . . . . » 50.7363
66. Secreto dott. Enzo . . . . » 50.7000
67. Tavani dott. Guglielmo . . . . . » 50.4687
68. David dott. Domenico . . . . . . » 50.3454
69. Rao dott. Vincenzo . . . . . . » 50.3363
70. Bertorello dott. Alfredo . . . . . » 50.2636
71. Faralla dott. Oreste . . . . . . » 50.1468
72. Peretti dott. Rinaldo . . . . . . » 49.3257
73. Cerati dott. Mario . . . . » 49.1727
74. Guacci dott. Bruno . . . . . . » 49.0937
75. Neppi Modona dott. Gino . . . . . » 49.0545
76. Manfredi dott. Carlo . . . . . . » 48.9090
77. Caselli dott. Antonio . . . . . . » 48.8039
78. Lemmi dott. Ferdinando . . . . . » 48.7727
79. Milano dott. Gustavo . . . . . . » 48.6505
80. De Vecchi dott. Rodolfo . . . . . » 48.5340
81. Pene dott. Pompeo . . . . . . » 48.5300
82. Odello dott. Felice . . . . . . » 48.3636
83. Baccin dott. Vittorio . . . . . . » 48.3153
84. Bazzoni dott. Agostino . . . . . » 48.0454
85. Trinch dott. Giorgio . . . . . . » 47.9295
86. Persoglio dott. Ercole . . . . . . » 47.9272
87. Polcari dott. Adelmo . . . . . . » 47.9142

88.	Bernardi dott. Giuseppe	voti 47.7625
89.	Gillo dott. Giuseppe	» 47.4840
90.	Turin dott. Silvio	» 47.4034
91.	Gnavi dott. Adolfo	» 47.2784
92.	Collo dott. Giuseppe	» 47.2336
93.	Sculco dott. Giuseppe	» 47.2272
94.	De Dominicis dott. Giuseppe	» 46.9909
95.	Andreis dott. Natale	» 46.7386
96.	De Secondi dott. Riccardo	» 46.2409
97.	Bianchi dott. Attilio	» 46.2183
98.	Voglino dott. Giovanni	» 45.9772
99.	De Giorgis dott. Giovanni	» 45.9090
100.	Bonetto dott. Chiaffredo	» 45.7909
101.	Agostinis dott. Antonio	» 44.8143
102.	Norat dott. G. Battista	» 44.2522
103.	Pedicini dott. Pietro	» 44.1960
104.	Bruno dott. Gerlando	» 43.8090
105.	Spinoglio dott. Renato	» 43.8039
106.	Balocco dott. Aldo	» 43.5454
107.	Anselmino dott Carlo	» 43.5119
108.	Tedesco dott. Carmelo	» 43.2181
109.	Bonetto dott. Eligio	» 42.4954
110.	Buscaglino dott. Vincenzo	» 41.9386
111.	Lupo dott Mario	» 41.6818
112.	Girotto dott. Paolo	» 41.6250
113.	Bresciano dott. Bernardino	» 40.9602
114.	Trodella dott. Eolo	» 39.8494

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzeta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 25 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BARATONO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO.

Visto il decreto prefettizio n. 35963 Div. San., in data 25 luglio 1938-XVI, con il quale si approva la graduatoria dei candidati al concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino al 30 novembre 1936-XV, concorso bandito il 31 dicembre 1936-XV e scaduto il 16 agosto 1937-XV;

Attoso che i concorrenti dottori Gandolfo Teresio Nicola, Vescovi Mario, Berruti Ugo, Bonferroni Guido, Roveglia Vittorio, Vismara Arrigo, rispettivamente classificati al 13°, 17°, 18°, 23°, 24°, 29°, hanno chiesto sedi assegnate, perchè prescelte, agli altri concorrenti che li hanno preceduto in graduatoria e, pertanto, nei loro confronti non può farsi luogo alla dichiarazione di vincitore di cui all'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281 per nessuna delle condotte da essi chieste;

Considerato che i candidati Aluffi dott. Giuseppe (invalido di guerra iscritto alla 7ª categoria) e Acquafredda dott. Vito (invalido di guerra inscritto all'8ª categoria certificato n. 1653729), dichiarati idonei e classificati rispettivamente al 32° e al 63° posto, hanno chiesto, in ordine preferenziale, il primo una delle otto condotte di Torino e quella di Pinerolo il secondo una delle otto condotte di Torino; che nei ruoli dei sanitari della città di Torino e di Pinerolo non è stata ancora coperta la percentuale di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; che, peraltro, solo nei confronti del candidato dott. Acquafredda si può emettere la dichiarazione di vincitore di una delle otto condotte di Torino in quanto il predetto esercita la libera professione in Bitonto (Bari) dal 1913, mentre il dottor Aluffi esercita attualmente le funzioni di medico condotto in pianta stabile nel comune di Cavour;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto di cui alle premesse i seguenti candidati, dichiarati idonei. nel decreto prefettizio n. 35993, Div. Sanità in data 25 luglio corrente, per i posti a fianco di ciascun indicato:

1. Acquafredda dott. Vito (invalido di guerra), Torino;
2. Destefanis dott. Pietro, Torino;
3. Jean dott. Silvio, S. Maurizio Canavese;
4. Grosso dott. Luigi, Torino;
5. Milanesio dott. Riccardo, Torino;
6. Trossarelli dott. Luigi, Torino;
7. Gazzano dott. Angelo, Torino;
8. Clara dott. Federico, Torino;
9. Prandi dott. Giacinto, Torino;
10. Marengo dott. Giorgio, Consorzio Baldissero (esclusa fraz. Rivodora) Pavarolo-Montaldo Torinese;
11. Uccheddu dott. Raimondo, Frossasco;
12. Antonietti dott. Alberto, Pinerolo;
13. Ortalda dott. Luigi, Consorzio S. Mauro Tor-Baldissero Tor. (per la frazione Rivodora);
14. Toglia dott. Canio. Borgaro Torinese;
15. Ferrero dott. Giovanni Battista, Pianezza;
16. Ibertis dott. Giuseppe, Carmagnola;
17. Ceresa dott. Giuseppe, Villafranca Sabauda;
18. Lucariello dott. Tito, S. Secondo di Pinerolo;
19. Ecclesia dott. Carlo, Cumiana;
20. Abrate dott. Tommaso, Pralormo;
21. Scippa dott. Giuseppe, Consorzio Cafasse-Fiano;
22. Natale dott. Vincenzo, Consorzio Ala di Stura-Balme;
23. Girardi dott. Piero, Consorzio Caprie-Chiusa S. Michele;
24. Manzone dott. Pietro, Sestriere;
25. Pons dott. Giorgio, Consorzio Rivara-Levone;
26. Benna dott. Vincenzo, Andezeno;
27. Brigatti dott. Francesco, Consorzio Villarbasse-Reano;
28. Vinardi dott. Francesco Giorgio, Castagneto Po;
29. Sidoli dott. Emilio, Fenestrelle;
30. Abbruzzo dott. Salvatore, Consorzio Chiomonte-Esille.

L'assegnazione delle condotte della città di Torino avverrà mediante scelta da parte dei vincitori da effettuarsi secondo l'ordine di cui al presente decreto.

I podestà dei Comuni o i presidenti dei Consorzi interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali e pubblicato per giorni 8 (otto) consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BARATONO.

(2970)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.